

***Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo e in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.***

**Premessa**

L'articolo 55-bis della Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, introdotto dall'articolo 1 della Direttiva n. 2013/55/UE che ha modificato la Direttiva 2005/36/CE, disciplina il riconoscimento del tirocinio professionale.

La disposizione prevede che *“1. Se l'accesso a una professione regolamentata nello Stato membro di origine è subordinata al compimento di un tirocinio professionale, l'autorità competente dello Stato membro di origine, al momento di prendere in esame una richiesta di autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, riconosce i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida pubblicate di cui al paragrafo 2, e tiene conto dei tirocini professionali svolti in un paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare nella legislazione nazionale un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolta all'estero. 2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione. Le autorità competenti pubblicano le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale”.*

Il Considerando (27) della Direttiva 2013/55/UE recita, tra l'altro, che *“il riconoscimento di un tirocinio professionale completato in un altro Stato membro dovrebbe fondarsi su una chiara descrizione scritta degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni affidate, stabilite dal supervisore del tirocinante nello Stato membro ospitante. I tirocini professionali effettuati nei Paesi terzi dovrebbero essere tenuti in considerazione dagli Stati membri in sede di esame di una domanda di accesso a una professione regolamentata”.*

L'articolo 17 bis del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, prevede che *“Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale è inserito nel corso di studi universitari o post-universitari, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale”,* e che per tutte le altre professioni *“le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorità incaricate di fissare i criteri e le modalità per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali”.*

L'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 disciplina le procedure per il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.

In attuazione dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 è stato adottato il Regolamento sul tirocinio per l'accesso alla professione di spedizioniere doganale/doganalista.

## Oggetto

Le presenti linee guida, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 6 del D.P.R. n. 137/2012, disciplinano l'organizzazione e il riconoscimento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali/doganalisti, effettuato in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

I tirocini disciplinati dalle presenti linee guida tengono conto dei criteri, contenuti e modalità previsti per i corrispondenti tirocini svolti in ambito nazionale.

Il periodo di tirocinio svolto in conformità alle presenti linee guida sarà riconosciuto e potrà validamente integrare o completare la durata del tirocinio professionale effettuato in Italia, previa positiva valutazione in ordine alla sussistenza di criteri, contenuti e modalità equivalenti a quelli previsti per i corrispondenti tirocini svolti in ambito nazionale.

## Finalità del tirocinio professionale svolto all'estero

Il tirocinio professionale svolto in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, costituendo un'esperienza formativa interculturale teorico-pratica di qualità, mira, tra l'altro, a sostenere la mobilità transnazionale dei lavoratori e ad implementare le competenze e le conoscenze acquisite nel percorso teorico-pratico svolto in Italia.

## Modalità di svolgimento del tirocinio professionale effettuato all'estero

Il tirocinio può essere svolto, per un periodo non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione, ai sensi della normativa vigente.

Gli enti (quali ad esempio istituto di insegnamento, associazione professionale o commerciale) presso i quali può essere svolto il tirocinio, devono essere accreditati o riconosciuti dalle competenti Autorità del Paese ospitante, come idonei a fornire tale percorso formativo.

Per il professionista affidatario, l'abilitazione all'esercizio della professione è attestata dall'Ordine professionale, laddove esistente, o dal corrispondente organismo professionale o da altra Autorità competente del Paese ospitante.

Gli enti o professionisti del Paese ospitante provvederanno a fornire al tirocinante un prospetto riepilogativo del progetto formativo contenente: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; nominativo del *tutor* e del responsabile dell'organismo ospitante; estremi identificativi delle garanzie assicurative (ad esempio per gli infortuni sul lavoro o responsabilità civile verso terzi); durata e periodo di svolgimento del tirocinio.

Gli enti o professionisti del Paese ospitante provvederanno inoltre alla validazione delle competenze acquisite ed alla valutazione dei risultati ottenuti nel quadro dello specifico settore professionale.

Le funzioni di tutoraggio sono svolte direttamente dal professionista affidatario o da altro soggetto designato dall'Ente ospitante.

Il *tutor* deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e dei requisiti di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 137/2012, nonché degli altri eventuali requisiti richiesti ai *tutor* per i tirocini professionali svolti in Italia.

Il *tutor* è il responsabile didattico-organizzativo delle attività formativo-professionali e provvede alla definizione di tutti gli aspetti di carattere operativo concernenti lo svolgimento del tirocinio.

Il *tutor* è tenuto altresì a rendere edotto il tirocinante in ordine alle regole concernenti l'organizzazione interna della struttura ospitante nonché alla normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il *tutor* è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità, provvedendo a valutare periodicamente l'attività del tirocinante ed a rilasciare apposita attestazione al termine del periodo di tirocinio.

Il tirocinante è tenuto al rispetto di quanto contenuto nel progetto formativo, svolgendo le previste attività professionali con assiduità, diligenza, lealtà e riservatezza.



[Aiutaci a migliorare](#)